

**TRIBUNALE DI LECCE  
II SEZIONE CIVILE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. omissis R.G. contenzioso, vertente

**TRA**

**MUTUATARIA**

**ATTRICE**

**BANCA**

**CONVENUTA**

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 4.11.15 la mutuataria adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir accertare l'usurarietà del tasso di interesse applicato al mutuo ipotecario con garanzia del Fondo Interbancario ex l. 454/61 stipulato con la convenuta in data 15.11.88; in subordine, chiedeva accertarsi l'illegittimità degli oneri anatocistici addebitabile in ragione della presenza di un piano di ammortamento cd. alla francese; instava, in ogni caso, per la ripetizione delle somme percepite dall'istituto convenuto in esecuzione delle clausole affette da nullità in virtù delle suesposte notazioni; precisava, in particolare, che la sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli mora convenuti nel 1988 desse luogo allo sfioramento del primo tasso soglia rilevato a seguito dell'entrata in vigore della l. 108/96, inferendo la gratuità del rapporto; deduceva che la violazione dell'art. 1283 c.c. legittimasse la necessità di rideterminare le rate del mutuo mediante ricorso al tasso legale; rimarcava, infine, che la banca non avesse preso attivamente parte al procedimento di mediazione, rilevando l'incidenza di tale condotta ai fini delle spese di lite.

Banca, costituendosi con comparsa depositata in data 3.3.16, preliminarmente evidenziava la genericità delle contestazioni contenute nell'istanza di mediazione, ostantive alla definizione stragiudiziale della lite; contestava l'applicabilità della l. 108/96 al contratto concluso con l'attrice in data antecedente all'entrata in vigore della normativa suddetta; negava, comunque, che la verifica dell'usurarietà del rapporto potesse essere condotta con le modalità prospettate dall'attore – ovvero sommando il tasso corrispettivo e il tasso di mora; eccepiva la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. in relazione ad eventuali poste indebitamente versate in epoca anteriore al 2005; deduceva che il piano di ammortamento adottato non desse adito a fenomeni anatocistici; invocava, pertanto, il rigetto delle avverse pretese.

Con comparsa datata 15.3.16 si costituiva, nell'interesse dell'attrice ed in sostituzione del precedente procuratore, l'avv. omissis; nel corso del procedimento veniva disposta ctu volta ad accertare la plausibilità delle contestazioni articolate nell'atto introduttivo; all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; effettuato tale incumbente all'udienza del 24.10.18, la causa veniva riservata per la decisione e successivamente rimessa sul ruolo, in ragione dell'intervenuto trasferimento del titolare dell'assegnatario del

*Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Francesca Caputo, n. 985 del 14 aprile 2020*

procedimento; con comparsa depositata in data 9.10.19 l'avv. omissis formalizzava la propria costituzione nell'interesse della attrice ed in sostituzione del precedente procuratore; all'udienza del 26.6.19, i procuratori delle parti provvedevano nuovamente a precisare le rispettive conclusioni, quindi il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.

Parte attrice ha, in primo luogo, paventato l'usurarietà dei tassi applicati al rapporto di mutuo concluso con la banca convenuta nel 1988; in proposito, preme, preliminarmente, rimarcare come la Suprema Corte, con la pronuncia SS.UU. n. 24675/17, abbia negato la rilevanza del fenomeno indicato come cd. usura sopravvenuta – ritenuta attuale da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito sia in relazione ai contratti di mutuo fondiario conclusi prima dell'entrata in vigore della l. 108/96, che in relazione alle modifiche oltre soglia dei tassi intervenute in rapporti sorti successivamente a tale data -precisando che *“Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”*.

In adesione alla suesposta opzione ermeneutica, nessuna valutazione attinente all'usurarietà del tasso può essere svolta in ordine al contratto di mutuo in contestazione, risalente al 1988, sicché risultano irrilevanti le notazioni svolte sul punto dal ctu.

Per mero tuziorismo, risultano il prefato profilo assorbente, corre l'obbligo di precisare che il raffronto con i tassi soglia ai fini dell'accertamento dell'eventuale usura non possa essere effettuato previa sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori, stante la strutturale diversità di funzioni di tali voci, ma come ciascuna di esse debba sottostare alle previsioni normative ex l. 108/96, laddove *ratione temporis* applicabile; peraltro, con riferimento al tasso di mora, va rimarcato come il parametro di riferimento da utilizzare al fine di accertare l'usurarietà di tale voce, ove effettivamente applicata, sia costituito dal tasso soglia maggiorato di 2.1 punti percentuali; ed invero, sebbene la Suprema Corte, con ord. n. 27442/18, dopo aver affermato l'applicabilità anche agli interessi moratori della disciplina inerente gli interessi usurari, abbia, peraltro, incidentalmente evidenziato l'inconferenza dell'aumento del TEGM dei 2,1 punti percentuali in vista della determinazione del tasso soglia comprensivo della valutazione dei tassi moratori, devono ritenersi applicabili le notazioni svolte dal consesso medesimo nella sent. SS.UU. n. 16303/18 inerente il calcolo di interessi usurari in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto; in tale pronuncia, rilevato che i decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. 108/2006, in precedenza non includessero le commissioni di massimo scoperto nel computo del TEGM, e quindi del tasso soglia, era stata evidenziata la necessità di omogeneità dei dati da porre a confronto, escludendo che la soluzione, in caso di mancata corretta rilevazione del TEGM posto a base del tasso soglia, in ragione della mancata inclusione della cms, potesse essere puramente e semplicemente, quella di una comparazione di grandezze di diversa composizione.

Ancora, in ordine all'insorgenza del fenomeno anatocistico che l'attrice ha ricondotto all'adozione del piano di ammortamento alla francese, giovi osservare come la strutturazione di tale piano non implichi in modo automatico la violazione dell'art. 1283 c.c., atteso che il meccanismo di formazione delle rate risulta normalmente predisposto in modo che la quota di interessi inerente a ciascuna rata sia calcolata non sull'intero importo finanziato, ma con

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Francesca Caputo, n. 985 del 14 aprile 2020*

riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti ed appare, pertanto, idoneo a scongiurare il maturare di interessi su interessi ( cfr. Trib. Brescia sent. n. 189/20; Trib. Milano sent. n. 6299/19, Trib. Roma n. 5583/19).

Nel caso per cui è controversia, la attrice ha genericamente ancorato l'effetto anatomico alla mera presenza dell'ammortamento alla francese, senza evidenziare, neppure nella ctp versata in atti, concreti elementi in virtù dei quali potesse ritenersi che nel caso specifico la formazione delle rate divergesse dal paradigma innanzi delineato – il tecnico di parte, difatti, ha evidenziato una mera difformità tra il tasso nominale e quello evincibile dal piano di ammortamento, irrilevante stante la funzione meramente informative del TAEG, senza rilevare una concreta modalità di determinazione delle rate suscettibile di violare l'art. 1283 c.c., sicché la relativa istanza risulta carente in punto di allegazione, oltre che di prova.

Le domande articolate in citazione, in ossequio ai rilievi che precedono, devono trovare rigetto; le spese di lite, in ragione del rilievo che la consacrazione nomofilattica dell'irrelevanza dell'usura sopravvenuta abbia avuto luogo in epoca successiva all'instaurazione del presente procedimento, vengono compensate tra le parti; gli oneri rinvenienti dalla c.t.u., per analoghe motivazioni, graveranno su ciascuno dei contendenti nella misura del 50%.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

- Rigetta le domanda articolate da parte attrice;
- Compensa tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico di ciascuno dei contendenti la quota del 50% degli oneri rinvenienti dalla ctu.

Lecce, 8.4.20

Il giudice  
dott. ssa Francesca Caputo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*